

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEZ.

III BIS

R O M A

R.G. N. 4736/2022

MOTIVI AGGIUNTI nell'interesse della sig.ra **Carmelina Carpino** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e

difesa – come da mandato in calce al ricorso introduttivo – dall'avv. Guido

Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), presso il cui studio

elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano, 15. Ai sensi dell'art.

136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano

inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec

guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio

Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.,

rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato,

E NEI CONFRONTI della prof.ssa Montano Caterina, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ

IDONEA MISURA CAUTELARE: H) del decreto direttoriale dell'Ufficio

Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29230 del 20 luglio 2022

(pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente), con la quale veniva approvata la

graduatoria definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania per la classe concorsuale B018 (Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda); **I)** del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 31103 del 3 agosto 2022 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente), recante rettifica della graduatoria *de qua*; **L)** del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 36071 del 23 settembre 2022 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente), con il quale veniva nuovamente rettificata la graduatoria di cui è causa a seguito dell'individuazione di quesiti erronei da parte del Ministero resistente; **M)** della nota direttoriale della Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 25656 del 6 luglio 2022, recante individuazione dei quesiti erronei, laddove non comprende il quesito n. 39, ritenuto illegittimo anche alla luce della verifica disposta da codesto ecc.mo Tribunale; **N)** della nota dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 6783 del 6 maggio 2022, recante avviso di convocazione alla prova pratica e orale per la classe concorsuale B018, con relativo elenco dei candidati ammessi, laddove non figura il nominativo della ricorrente; **L)** dei verbali e degli atti della Commissione esaminatrice, anche eventualmente in formato digitale, relativi alle operazioni selettive del concorso di cui è causa; **M)** qualora occorra dei conseguenti provvedimenti di immissione in ruolo per l'a.s. 2022/2023 adottati in scorrimento della graduatoria pubblicata in data 20 luglio 2022; **N)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale;

PER LA CONDANNA AL RISARCIMENTO DI TUTTI I DANNI PATITI E PATIENDI

in conseguenza dell'illegittimo operato delle Amministrazioni resistenti, stante l'ingiusta esclusione dal concorso *de quo*, la tardiva riammissione alla selezione e la pubblicazione anticipata di una graduatoria incompleta, da cui è derivato il ritardo nell'immissione in ruolo e, quindi, la posticipazione della decorrenza economica del contratto all'a.s. 2023/2024 ancorché la ricorrente sia risultata vincitrice del concorso, siccome utilmente collocata rispetto ai posti originariamente banditi;

NEL RICORSO ISCRITTO AL R.G. N. 4736/2022 PROPOSTO PER

L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania per la classe concorsuale B018 (Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda), siccome risultata non idonea alla prova scritta; B) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, avente eventualmente forma digitale, recante la correzione dell'elaborato della ricorrente e la conseguente attribuzione del punteggio pari a 68/100 pt., C) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alle successive prove concorsuali (pratica ed orale); D) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa; E) del d.D.G. 5 gennaio

2022 prot. n. 23 (pubblicato sulal GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della *lex specialis*, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt.; F) qualora occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso *de quo*; G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente

NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa

CONSEGUENTEMENTE, ANCHE AI SENSI DELL’ART. 30 COD. PROC. AMM. PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l’ammissione della ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa, consentendole di espletare le successive prove, pratica ed orale.

F A T T O

Con ricorso introduttivo del presente giudizio, la sig.ra Carmelina Carpino impugnava gli esiti della prova scritta relativa al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania per la classe concorsuale B018 (Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda) e, quindi, il giudizio pari a 68/70 pt., a cagione del quale ella risultava esclusa per non aver raggiunto la soglia minima pari a 70/70 pt.

Al riguardo, la ricorrente sollevava plurime censure lamentando l'illegittimità delle operazioni selettive, in particolare per quanto concerne l'erronea formulazione di alcuni quesiti e delle relative risposte, dal momento che esse risultavano palesemente in contrasto con le nozioni basilari della disciplina in questione.

In tal senso, quindi, ella evidenziava che gli items si presentavano strutturati in modo ambiguo e fuorviante, siccome potevano essere associate anche diverse opzioni comunque corrette, e, in alcuni casi, si risultavano anche completamente errati.

Le dedotte criticità, peraltro, venivano corroborate da ampio supporto documentale con la produzione in giudizio dei principali testi e manuali di settore, alla luce dei quali si poteva agevolmente riscontrare la correttezza o comunque l'adeguatezza delle risposte fornite dalla ricorrente con riferimento ai quesiti contestati.

Costituitosi con atto formale il Ministero resistente, il ricorso veniva discusso alla Camera di Consiglio del 6 giugno 2022 per la trattazione della domanda cautelare incidentalmente proposta.

Con ordinanza istruttoria n. 7662 del 10 giugno 2022, codesto eccmo Tribunale disponeva l'effettuazione di un'apposita Verificazione per verificare la legittimità della selezione sulla scorta delle regole tecniche coinvolte nella formulazione dei suddetti items indicati nel ricorso (nn. 15 e 39), conferendo incarico al Rettore dell'Università della Moda "*San Raffaele*" di Roma.

All'esito di tale indagine, quindi, in data 30 agosto 2022, il Verificare depositava relazione nella quale riscontrava l'evidente equivocità di entrambi i quesiti contestati.

In particolare, con riguardo al quesito n. 39 (inerente alla classificazione dei tessuti secondo il metodo di tessitura), veniva affermato che *«Pertanto, anche se risulta corretta la risposta C al quesito in questione, la domanda appare mal formulata e può risultarne ambigua l'interpretazione»*; di talché, stante la portata sviante della formulazione adottata, la risposta falgata dalla ricorrente (lett. a - tessuti ortogonali, tessuti di maglieria e tessuti tecnologici), non poteva considerarsi di per sé erronea o comunque non coerente con le conoscenze basilari della disciplina.

Con riguardo invece al quesito n. 15 (inerente allo sviluppo delle taglie), veniva precisato che *«a nostro avviso non è sempre funzionale indicare un'unica tecnica, ma verosimilmente potevano essere indicare entrambe le risposte ai punti a) e b). Spiegate sinteticamente le ragioni sulla possibilità di più risposte corrette al suddetto quesito, si fa presente che al riguardo la domanda posta appare ambigua, fuorviante e troppo generica, rispetto alla specificità delle risposte»*.

Ancora una volta, quindi, la risposta fornita dalla ricorrente (lett. a – la X alla variazione di larghezza e la Y alla variazione della lunghezza) risultava assolutamente congrua.

* * * * *

Accadeva che con nota direttoriale della Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 25656 del 6 luglio 2022 (**doc. 1**) il Ministero resistente

comunicava alle Commissioni esaminatrici l'individuazione di alcuni quesiti erronei, con invito quindi a rettificare il punteggio ai candidati.

Al riguardo, mette conto sin d'ora evidenziare che la numerazione degli *items* e l'indicazione della lettera rispondente all'opzione corretta erano relative allo schema generale adottato, invero sensibilmente diverse da quelle dei singoli elaborati che, anche per evidenti ragioni di anonimato e sicurezza, seguivano un ordine differente.

Orbene, il Ministero resistente accertava l'ambiguità non solo del quesito n. 13 (equivalente al n.15 della prova della ricorrente), ma anche di altri quesiti non contestati in giudizio.

Di contro, non risultava esaminata in autotutela la patente erroneità del quesito n. 39 della prova della ricorrente, dal momento che il quesito riformato dal Ministero resistente atteneva ad altro contenuto disciplinare (ossia la lavoro continuo di stesura manuale), come ben si evince dalle informazioni reperite nei principali siti di settore (**doc. 2**).

Ne deriva, quindi, che non veniva sanata anche l'illegittimità accertata dal Verificatore nel presente giudizio.

* * * * *

Ad ogni modo, accadeva che con mail successivamente trasmessa (**doc. 3**) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania comunicava alla ricorrente la rettifica del punteggio conseguito (74 pt. in luogo dei 68 originariamente riconosciuti), con conseguente superamento della soglia di idoneità e, quindi, legittimazione all'ammissione al prosieguo della selezione.

Con nota dirigenziale prot. n. 12148 del 29 luglio 2022 (**doc. 4**), veniva pubblicato il calendario delle prove scritte e pratiche nella sessione suppletiva predisposta per integrare la selezione anche nei confronti dei candidati ingiustamente esclusi.

La prof.ssa Carpino, quindi, sosteneva le prove nelle date 24 e 25 agosto 2022 superandole brillantemente.

* * * * *

Occorre rimarcare che, tuttavia, nelle more, l'Amministrazione resistente non aveva ugualmente proceduto alla pubblicazione della graduatoria di merito nonostante la procedura fosse ancora in corso, anticipando così la conclusione a tutto beneficio dei candidati che erano stati precedentemente ammessi.

Ed infatti, con decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29239 del 20 luglio 2022 (**doc. 5**), successivamente rettificato con decreto direttoriale prot. n. 31103 del 3 agosto 2022 (**doc. 6**), venivano approvati gli esiti (del tutto parziali) della selezione e, quindi, formulata una graduatoria assolutamente incompleta consentendo agli idonei di ottenere l'abilitazione all'insegnamento da concorso entro il 20 luglio (con conseguente possibilità di essere inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze ed ottenere così incarichi di docente sin dall'a.s. 2022/2023) e, qualora utilmente collocati, di essere dichiarati vincitori (con conseguente immissione in ruolo nel corrente anno scolastico).

* * * * *

Soltanto con decreto direttoriale prot. n. 36071 del 23 settembre 2022 (**doc. 7**), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania approvava la graduatoria

definitiva, integrata anche con il nominativo dei candidati successivamente ammessi, ove la ricorrente figurava alla posizione n. 23 con il punteggio complessivo pari a 174,25 pt. (di cui 74 per la prova scritta, 89 per la prova orale e 11,25 per titoli).

Ella, quindi, risultava vincitrice della selezione siccome utilmente collocata rispetto ai n. 35 posti banditi.

Con decreto dirigenziale prot. n. 18589 dell'11 ottobre 2022 (**doc. 8**), tenuto conto della sussistenza di n. 25 posti vacanti e disponibili autorizzati per l'a.s. 2022/2023 e non coperti con le operazioni di nomina dei vincitori, l'Amministrazione resistente provvedeva ad immettere in ruolo la ricorrente con decorrenza giuridica dall'a.s. 2022/2023 e decorrenza economica dall'a.s. 2023/2024.

In tal senso, la pubblicazione tardiva della graduatoria siccome avvenuta dopo il 31 agosto 2022, sebbene dovuta esclusivamente all'operato posto in essere, veniva ritenuta un impedimento formale all'immissione in corso d'anno ai sensi dell'art. 4 del d.l. 3 luglio 2001 n. 255 (conv. con L. 29 agosto 2001 n. 333).

Ad ogni modo, il comportamento successivamente assunto, con un tardivo e parziale ravvedimento (in quanto non esteso anche al quesito erroneo accertato dal Verificatore) confermano l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e, quindi, la fondatezza delle censure mosse con ricorso introduttivo.

I provvedimenti da ultimo assunti, comunque, appaiono inficiati da vizi propri di illegittimità in quanto danno tardiva attuazione al diritto della ricorrente ad

essere inserita nella graduatoria definitiva e, per l'effetto, ad essere assunta in quanto vincitrice, con presa di servizio e decorrenza economia già dal corrente anno scolastico.

Pertanto, residua l'interesse alla coltivazione del presente giudizio non solo per la condanna alle spese legali sostenute e alla refusione dei contributi unificati sinora pagati nonché dell'onorario del Verificatore (**doc. 9**), ma anche per l'accertamento della complessiva illegittimità di tutti i provvedimenti adottato con riferimento alla procedura concorsuale de qua ai fini del riconoscimento di tutti i danni patiti e patiendi in conseguenza del comportamento illecito tenuto dall'Amministrazione resistente.

Le graduatorie approvate, conseguentemente, vanno impugnate anche ai fini della procedibilità della domanda.

Al riguardo, infatti, va rappresentato che, nel corrente anno scolastico, la ricorrente ha potuto conseguire soltanto un incarico di docenza a tempo determinato, in quanto inserita nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, stipulando un incarico per il periodo di servizio compreso dal 28 settembre 2022 al 30 giugno 2023, così configurandosi un pregiudizio economico quanto meno pari alle tre mensilità (settembre 2022, luglio e agosto 2023) che ella non percepirà rispetto all'assunzione dal 1° settembre 2022 (**doc. 10**).

Senza considerare, poi, l'inevitabile perdita di *chances* nella scelta dell'istituto scolastico ove prendere servizio tra le sedi vacanti e disponibili presenti nell'organico del corrente anno scolastico, tenuto conto che le migliori sedi sono state già opzionate dai candidati inseriti nella graduatoria

pubblicata nel luglio 2022, ancorché poi risultati collocati in posizione inferiore a quella effettivamente spettante alla ricorrente.

* * * * *

Pertanto, avverso gli atti e provvedimenti impugnati, la prof.ssa Carmelina Carpino, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto ecc.mo Tribunale, chiedendone l'annullamento e/o la riforma per i seguenti

MOTIVI

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2 BIS E 21 NONIES DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI *PAR CONDICIO*, DI UNITARIETÀ DELLA PROCEDURA E DI TUTELA DELLA SELEZIONE MERITOCRATICA CHE INFORMANO LE PROCEDURE CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI AUTOTUTELA. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Come dedotto in fatto, il Ministero resistente ha colpevolmente riconosciuto con grave ritardo e in modo del tutto incompleto la plateale erroneità dei quesiti sottoposti ai candidati in occasione della prova scritta per la classe concorsuale *de qua*, invero manifesta ed abnorme siccome riscontrabile alla luce della mera consultazione dei principali manuali di settore.

La natura ambigua e sviante, se non addirittura marcatamente infondata, degli *iterms* formulati dal Ministero resistente, infatti, concerneva aspetti basilari e fondamentali della disciplina, sicché non rinviene alcuna plausibile giustificazione formale.

Il grado di assoluta negligenza nell'operato posto in essere risulta così dimostrato *per tabulas* sicché l'intervento limitato in autotutela (in quanto non esteso a tutti i questi denunciati nel ricorso) si rivela oggettivamente tardivo, siccome avvenuto soltanto nel mese di luglio 2022, ancorché la criticità dei quesiti fosse stata denunciata da tempo e pubblicamente dai principali esperti del settore e sebbene il ricorso introduttivo fosse stato notificato sin dal mese di aprile 2022.

Ma non solo. Ancor più inspiegabile si rivela la decisione di procedere nel mese di luglio 2022 alla pubblicazione di una graduatoria parziale, ossia circoscritta soltanto ai candidati originariamente ammessi, nonostante l'*iter* selettivo fosse ancora *in itinere* a fronte della riammissione dei candidati ingiustamente esclusi.

In tal senso, a fronte del riconoscimento dell'illegittimità dei provvedimenti assunti rispondeva ad un preciso obbligo incombente sull'Amministrazione resistente il garantire l'unitarietà della selezione.

Si tratta, infatti, di un requisito che connota ontologicamente i concorsi e le procedure comparative, dal momento che il confronto fra candidati presuppone *ex se* condizioni omogenee, uniformi e paritarie che verrebbero inevitabilmente disattese con la scomposizione in fasi o tempi diversi della selezione.

Ne costituisce plastica dimostrazione la circostanza che, in conseguenza della pubblicazione anticipata di una graduatoria incompleta, sono stati ingiustamente favoriti mediante l'immediata assunzione alcuni candidati che, poi, sono risultati collocati in posizione inferiore ai candidati precedentemente esclusi.

Ma non solo. La tardiva rettifica dei requisiti e dei punteggi da parte del Ministero resistente e l'oltremodo lenta attuazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania hanno comportato la posticipazione dell'immissione in ruolo della ricorrente di un anno, impedendole di prendere servizio nel corrente anno scolastico e, quindi, di poter svolgere la prestazione lavorativa.

Il suddetto ritardo e la mancata attribuzione degli ulteriori 2 pt. in relazione al quesito n. 39, ben vero, hanno inevitabilmente alterato gli esiti della selezione, poiché la ricorrente non ha potuto partecipare alle operazioni di interpellato su tutte le sedi vacanti e disponibili previste nel contingente approvato per l'a.s. 2022/2023 nel rispetto del corretto ordine di scorrimento della graduatoria, e quindi, non ha potuto beneficiare appieno dell'utile collocazione effettivamente spettante.

In tal senso, infatti, i candidati che la seguono in graduatoria hanno avuto modo di scegliere per prima e su un maggior novero di sedi vacanti e disponibili.

Ne deriva, quindi, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con conseguente diritto alla riformulazione della graduatoria *de qua* mediante l'attribuzione di ulteriori n. 2 pt. in relazione al quesito n. 39, siccome

erroneo, ambiguo e sviante come accertato dal Verificatore, e dichiarazione del diritto della ricorrente ad essere inserita nella posizione effettivamente spettante “ora per allora”, ossia sin dalla sua prima pubblicazione

II) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

I provvedimenti impugnati sono radicalmente invalidi in quanto affetti da vizi di illegittimità derivata, laddove danno attuazione agli esiti della selezione ribadendo l'esclusione della ricorrente (per quanto concerne la graduatoria pubblicata nel luglio 2022, rettificata nell'agosto 2022), ovvero la formulazione ambigua del quesito n. 39 (per quanto concerne la riammissione della ricorrente con attribuzione di un punteggio erroneo e sottostimato, nonché la pubblicazione della graduatoria completa nel settembre 2022).

Come rilevato in fatto, la prof. Carpio ha interesse all'impugnazione di tali determinazioni non soltanto ai fini della procedibilità della domanda giudiziale secondo un costante e consolidato insegnamento giurisprudenziale, ma anche per l'attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante e per l'accertamento dell'illegittimo esercizio dei poteri di autotutela onde veder riconosciuto il risarcimento di tutti i danni patiti e patienti.

In tal senso, gli esiti della Verificazione disposta da codesto ecc.mo Tribunale e lo stesso intervento in autotutela del Ministero resistente confermano la fondatezza delle censure sollevate con ricorso introduttivo del presente giudizio, al quale si fa integrale rinvio per evidenti esigenze di sinteticità degli scritti difensivi ex art. 3 cod. proc. amm.

DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI.

In ordine all'illegittimità dei danni patiti e patienti, sia consentito riportarsi a tutte le eccezioni, deduzioni ed argomentazioni difensive svolte.

Per quanto attiene al grado di negligenza, e più in generale all'elemento soggettivo dell'illecito, mette conto rimarcare come l'erronea formulazione dei quesiti risultasse di palmare evidenza in quanto palesemente ambigui, svianti se non addirittura infondati sulla scorta delle basilari conoscenze della disciplina di settore.

Orbene, a fronte della chiara illegittimità degli *items* sottoposti ai candidati, pure evidenziata sin dalla pubblicazione delle prove dai principali esperti di settore e denunciati da numerose organizzazioni sindacali e rappresentative, il Ministero resistente è intervenuto in autotutela con notevole ritardo, allorquando erano state ormai promosse numerose iniziative processuali, tra cui il ricorso proposto dall'odierna ricorrente (aprile 2022)

Ma non solo. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha attuato la rettifica di cui alla nota del 6 luglio 2022 con un'ulteriore e gravissima inerzia, tenuto conto che le prove pratiche ed orali sono state calendarizzate con nota dirigenziale prot. n. 12148 del 29 luglio 2022 soltanto a partire dalla fine del mese di agosto 2022, sic!

Orbene, tenuto conto che la Commissione esaminatrice risultava regolarmente convocata, in quanto avrebbe espletato la prima *tanche* di attività soltanto con la pubblicazione della graduatoria parziale del 20 luglio 2022, non vi erano oggettivi impedimenti organizzativi che giustificavano il prolungarsi dell'*iter* selettivo, ben potendo concludersi l'intera selezione

entro il 31 agosto 2022 onde assicurare l'unitarietà della procedura e garantire la tempestiva assunzione di tutti i candidati vincitori.

In ordine alla determinazione del pregiudizio patito, da liquidarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., va evidenziato che a causa della ritardata assunzione la ricorrente ha subito un danno concreto ed oggettivo per la mancata presa di servizio da individuarsi, quanto meno, nelle differenze retributive non corrisposte rispetto all'incarico di supplenza conseguito, da richiedere a titolo risarcitorio secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. II, 22 giugno 2022 n. 5128. In termini, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2022 n. 1278; TAR Lazio, Roma, Sez. stralcio, 7 luglio 2021 n. 8060).

Ne deriva il diritto al risarcimento del danno che, sotto l'aspetto patrimoniale, va quantificato in n. 3 mensilità (settembre 2022, luglio ed agosto 2023), oltre indennità ed emolumenti connessi all'inquadramento come docente di ruolo in relazione a detto periodo.

Ai fini dell'integrale ripristino della sfera giuridica ingiustamente violata, poi, va riconosciuto il diritto della ricorrente all'inserimento in graduatoria sin dalla sua prima pubblicazione, con attribuzione ora per allora dello *status* di vincitore ad ogni effetto di legge, e quindi anche per la scelta della sede, con conseguente statuizione di condanna.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, va rimarcato che i provvedimenti impugnati sono suscettibili di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi alla ricorrente.

Come ampiamente rappresentato, la decisione di procedere nel mese di luglio 2022 alla pubblicazione di una graduatoria parziale, ossia circoscritta soltanto ai candidati originariamente ammessi, nonostante l'*iter* selettivo fosse ancora *in itinere* a fronte della riammissione dei candidati ingiustamente esclusi, nonchè la tardiva rettifica dei punteggi da parte del Ministero resistente e l'oltremodo lenta attuazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania hanno comportato la posticipazione dell'immissione in ruolo della ricorrente di un anno, impedendole di prendere servizio nel corrente anno scolastico e, quindi, di poter svolgere la prestazione lavorativa.

Il suddetto ritardo e la mancata attribuzione degli ulteriori 2 pt. in relazione al quesito n. 39, ben vero, hanno inevitabilmente alterato gli esiti della selezione, poiché la ricorrente non ha potuto partecipare alle operazioni di interpello su tutte le sedi vacanti e disponibili previste nel contingente approvato per l'a.s. 2022/2023 nel rispetto del corretto ordine di scorrimento della graduatoria, e quindi, non ha potuto beneficiare dell'utile collocazione effettivamente spettante.

Orbene, l'attribuzione degli ulteriori 2 pt. comporterebbe un punteggio complessivo superiore e una posizione migliore nella graduatoria definitiva del concorso *de quo*, con la conseguenza che **nelle operazioni di interpello del prossimo anno scolastico 2023/2024, la ricorrente potrà beneficiare**

appieno della collocazione effettivamente spettante, al fine di scegliere prioritariamente ed ottenere una sede vacante e disponibile.

Nella ponderazione di interessi contrapposti, e quindi nella valutazione cd. bilaterale del *periculum in mora*, non vi è chi non veda come non sussistano ragionevoli interessi opposti in capo all'Amministrazione resistente, tenuto conto che la ricorrente ha dimostrato oggettive garanzie di capacità e competenza professionale per l'assunzione delle funzioni in parola, essendo risultata vincitrice della selezione *de quo*.

Orbene, alla luce di quanto rilevato, la mancata attribuzione degli ulteriori 2 pt. nella graduatoria definitiva della procedura determina una oggettiva e grave compromissione delle effettive *chances* di carriera, impedendo di scegliere, ancora una volta, una sede migliore.

In quest'ottica, ben si comprende l'importanza della misura cautelare che rappresenta un punto di caduta ottimale del bilanciamento degli interessi contrapposti.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, dei presenti motivi aggiunti e dell'annessa domanda cautelare. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, ivi compresa il rimborso dei contributi unificati sinora versati e la refusione dell'onorario corrisposto al Verificatore, siccome l'intervento in autotutela è successivo alla proposizione del giudizio.

Ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego ed è

di valore indeterminabile, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 18 ottobre 2022

(avv. Guido Marone)

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore della ricorrente,

premessi che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'attribuzione di un punteggio superiore della ricorrente in relazione alla graduatoria definitiva pubblicata con decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29230 del 20 luglio 2022, rettificata poi con decreti prot. n. 31103 del 3 agosto 2022 e prot. n. 36071 del 23 settembre 2022, con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania, per la classe concorsuale B018 (Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda), sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio e i presenti motivi aggiunti devono essere notificati a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in detta

graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;

- secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del provvedimento e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma, affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Napoli, 18 ottobre 2022

(avv. Guido Marone)

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli, 18 ottobre 2022

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data: 18/10/2022 16:00:00

21

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 8352/2022 del 19 ottobre 2022, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 4736/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."